



Obbligo confermato

Martedì 9 aprile il Tar Lazio ha

sciolto la riserva sui sei ricorsi presentati da trust e fiduciarie contro l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Come conseguenza sono tornati a rivivere gli obblighi di comunicazione per oltre 1,5 milioni di soggetti ed entità, termini scaduti ieri. Per i ritardatari - si stima oltre mezzo milione - in arrivo sanzioni pecuniarie.

Registro titolari effettivi, con la riapertura in arrivo anche le (mini) sanzioni

Antiriciclaggio

Minimo di 34,33 euro per chi adempie e versa il dovuto entro 30 giorni

Valerio Vallefuoco

Le sentenze del Tar Lazio, che hanno respinto i ricorsi per l'annullamento del Decreto del Mimit di attuazione del Registro dei titolari effettivi, impongono una prima valutazione sugli effetti della mancata iscrizione. Il termine, ricalcolato dopo la lunga sospensiva, è scaduto ieri, come ribadito il 10 aprile dalle Camere di Commercio agli ordini dei Commercialisti e ieri dallo stesso Mimit, che proprio in ragione della complessità della vicenda ha demandato al prudente apprezzamento degli enti camerali ogni iniziativa utile ad agevo-

lare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

La norma sanzionatoria di riferimento è l'articolo 21 comma 3 ultimo capoverso del dlgs 231/2007: l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. Questa norma prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte (...), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103

euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Secondo le indicazioni di legge ed i documenti di prassi delle Camere di Commercio soggetti competenti ad irrogare le sanzioni in caso di omessa iscrizione a seconda del ritardo con cui verrà effettuata e il tempo di pagamento sono previste due riduzioni previste dall'importo base della sanzione. In caso di comunicazione entro i primi 30 giorni successivi al termine di scadenza, si può beneficiare della riduzione ad un terzo, e quindi ad un minimo di 34,33 euro. Si potrà invece usufruire di una diversa riduzione della sanzione si applica invece se il sanzionato procederà al pagamento in seguito a contestazione entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, per un importo pari ad 68,66 euro nei primi trenta giorni dalla scadenza ed invece a 206 euro se dovesse superare il termine per il pagamento di un terzo del dovuto.

Al di là delle sanzioni amministrative, potrebbero crearsi problematiche rilevanti in ambito di adeguata verifica a cui sono tenuti tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno richiesto congrua proroga del termine ai Ministeri competenti. I ricorrenti di primo grado stanno già redigendo e notificando gli appelli con istanza di sospensione urgente al Consiglio di Stato. Trattandosi peraltro di motivi di ricorso con profili di violazione di diritti fondamentali della Carta dell'Unione Europea, il Consiglio di Stato quale organo giudiziario di ultima istanza sarebbe obbligato a rimettere le questioni sollevate alla Corte UE. Infine sono pendenti oltre 20 ricorsi reclamial Garante delle Privacy sulle stesse questioni di cui ancora non si conosce l'esito. Da molti quindi è auspicato un intervento Governativo.



Sul Registro pendono 20 ricorsi al Garante Privacy e la certa impugnazione al Consiglio di Stato